

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l'anno 2008

(Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28.12.2007)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni in materia tributaria

CAPO I - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001

Art. 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")

Art. 3 - Modifica dell'articolo 2 della l.r. 2/2001

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 32/2000

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Art. 5 - Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)

Art. 6 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 31/2005

Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 31/2005

CAPO VI - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile

Art. 8 - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile

Art. 9 - Abrogazioni

CAPO VII - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali e di risorse geotermiche

Art. 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali

Art. 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche

TITOLO II - Disposizioni in materia di programmazione regionale

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/1999

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 49/1999

CAPO II - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale

Art. 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale

CAPO III - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

Art. 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

TITOLO III - Disposizioni in materia di credito

CAPO I - Disposizioni in materia di cessione dei crediti

Art. 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverse

CAPO I - Misure a sostegno dell'innovazione e della riorganizzazione amministrativa

Art. 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale

Art. 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dell'innovazione

17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica

CAPO II - Disposizioni in materia di garanzie regionali

Art. 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato

CAPO III - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie

Art. 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie

CAPO IV - Misure in materia di attività culturali

Art. 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di

programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta

Art. 20 bis - Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane

CAPO V - Misure a sostegno delle attività di impresa

Art. 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali

CAPO V bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane

Art. 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane

Art. 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa

Art. 21 quater - Contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna

Art. 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale

CAPO VI - Misure a sostegno di iniziative regionali diverse

Art. 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura – Onlus

TITOLO V - Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile

CAPO I - Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile

Art. 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile

Art. 24 - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni in materia tributaria

CAPO I

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 1

Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001

1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Art. 2

Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000

1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2 comma 1 della l.r. 71/2004, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 70/2005, è confermata per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")

Art. 3

Modifica dell'articolo 2 della l.r. 2/2001 (1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), è inserito il seguente:

"2 bis. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 dello stesso d.lgs.155/2006. ”.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")

Art. 4

Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 32/2000 (2)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), è inserito il seguente:

"Art.11 bis - Riscossione diretta

1. In conformità di quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall'Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 8."

CAPO IV***Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)*****Art. 5*****Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998 (3)***

1. Al comma 1 dell'articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2006" sono soppresse.

CAPO V***Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)*****Art. 6*****Modifiche all'articolo 15 della l.r. 31/2005 (4)***

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell'entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale."

2. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:

"5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni."

Art. 7***Modifiche all'articolo 16 della l.r. 31/2005 (4)***

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 31/2005, è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell'entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale."

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:

"5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni."

3. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito."

CAPO VI***Disposizioni in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile*****Art. 8**

*Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (18)**Abrogato.**Art. 9**Abrogazioni*

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è abrogato.

CAPO VII***Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali e di risorse geotermiche****Art. 10**Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali*

1. A decorrere dall'anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l'anno 2007 nell'importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è aggiornato con le modalità indicate al comma 3.

2. L'importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l'anno 2008 è determinato in euro 109,13.

3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente.

*Art. 11**Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche*

1. A decorrere dall'anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l'anno 2007 nell'importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 del d.lgs.112/1998, è aggiornato con le modalità indicate al comma 2.

2. L'importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente.

TITOLO II

Disposizioni in materia di programmazione regionale

CAPO I***Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)****Art.12**Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/1999 (5)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:

“2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.”.

*Art. 13**Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 49/1999 (5)*

1. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:

“Art. 10 ter - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione

1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l'amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.

2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle

attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare:

- a) l'ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;
 - b) la ripartizione delle competenze all'attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;
 - d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.”.

CAPO II

Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale

Art. 14

Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale

1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l'anno 2008.

CAPO III

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

Art. 15

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

TITOLO III

Disposizioni in materia di credito

CAPO I

Disposizioni in materia di cessione dei crediti

Art. 16

Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie diverse

CAPO I

Misure a sostegno dell'innovazione e della riorganizzazione amministrativa

Art. 17

Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale

1. Al fine di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all'articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2007 e di ulteriori euro 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2008.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2007 e di ulteriori euro 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2008.

3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare sulla unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 17 bis

Misure a sostegno della ricerca e dell'innovazione (6)

1. La disposizione di cui all'articolo 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), trova applicazione anche nei confronti dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.

17 ter

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica (10)

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

CAPO II

Disposizioni in materia di garanzie regionali

Art. 18

Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa Prato

1. La Giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all'importo massimo di euro 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.A. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato.

2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 36/2001 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"). Il relativo stanziamento di spesa è determinato a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento.

CAPO III

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie

Art. 19

Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie

1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da

alienazioni, di cui all'articolo 24 della l.r. 71/2004, è prorogato per il triennio 2008/2010.

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2016. (19) (11)

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture tecnologiche sanitarie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

CAPO IV

Misure in materia di attività culturali

Art. 20

Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta (12)

1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, *ovvero per l'attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166 (13)* è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura-Spese d'investimento" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

Art. 20 bis

Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane (14)

1. Per l'organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio annuale 2008.

CAPO V

Misure a sostegno delle attività di impresa

Art. 21

Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali

1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il "Fondo per i nuovi investimenti industriali", per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010.

2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.

3. L'accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.

4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.

5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 36/2001, può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali.

6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell'ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.

7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziare nelle seguenti UPB del bilancio

di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:

- UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento";
- UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento".

CAPO V bis

Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane (7)

Art. 21 bis

Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane (8)

1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese di investimento" del bilancio di previsione per l'anno 2008

Art. 21 ter

Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa (9)

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione "Alatoscana S.p.A." è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:
 - a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell'aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
 - b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell'importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All'onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento" del bilancio di previsione 2008

Art. 21 quater

Contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna (15)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio annuale 2008.

Art. 21 quinquies

Interventi sul sistema aeroportuale (16)

1. *Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.*
2. *Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).*
3. *Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) *categoria dell'aeroporto e classificazione regionale dell'aeroporto;*
 - b) *flussi di traffico;*
 - c) *garanzia di continuità territoriale con l'isola d'Elba.*
4. *La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.*
5. *All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio annuale 2008.*

CAPO VI

Misure a sostegno di iniziative regionali diverse

Art. 22

Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura – Onlus

1. Per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura – Onlus con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura – Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti" del bilancio di previsione 2008.

TITOLO V

Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile

CAPO I

Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile

Art. 23

Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile

1. Lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana è prorogato per l'anno 2008.
2. Continuano ad applicarsi per tutto l'anno 2008 le disposizioni della legge 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo").

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25
4. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31
5. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49
6. Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 1.

-
7. Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 2.
 8. Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 3.
 9. Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 4.
 10. Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 1.
 11. Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 2.
 12. Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.
 13. Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.
 14. Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 4.
 15. Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 5.
 16. Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 6.
 17. Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 7.
 18. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 9.
 19. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 38.
-

Allegati

All1 – Allegato A – Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 15)